

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 068/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 055/CSA– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2015

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Enrico Moscati; Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENTINELLI DAVIDE SEGUITO GARA SEREGNO/PIACENZA 1919 DEL 29.11.2015**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015).

La Società Piacenza Calcio 1919, con fax del 4.12.2015, ha preannunciato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che aveva inflitto al calciatore Sentinelli Davide la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in riferimento alla gara Seregno/Piacenza del 29.11.2015.

Il reclamo, diretto a ottenere in via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo con conseguente annullamento della sanzione della squalifica per 3 gare effettive comminata al calciatore Davide Sentinelli e, in subordine, la riduzione della sanzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia di una o due giornate di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Sportiva osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell'Arbitro. Il reclamante adduce, a sostegno di richiesta dell'annullamento della sanzione inflittagli e, in subordine, della riduzione della stessa alla squalifica per 1 o a 2 giornate di gara, un'erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, non avendo rilevanza disciplinare il fatto contestato al calciatore Davide Sentinelli o, comunque, non essendo qualificabile il fatto alla stregua di una "condotta violenta". Il calciatore Sentinelli non avrebbe colpito con un pugno l'avversario, ma soltanto allontanato energicamente con le braccia per potersi liberare dalla marcatura sulla battuta di un calcio d'angolo; in secondo luogo, il movimento del tesserato avrebbe dovuto essere valutato nell'ambito di un'azione di gioco, sicché deve essere inquadrato "nell'ambito di una serie di movimenti scomposti del tesserato". Ma tale erronea valutazione dei fatti non sussiste di fronte a un rapporto arbitrale preciso da cui risulta che il calciatore Davide Sentinelli "con pallone non a distanza di gioco, colpiva con una forte manata a pugno chiuso un avversario in marcatura al petto, allo scopo di arrecargli danno fisico, provocando momentaneo dolore allo stesso".

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell'Arbitro che, oltretutto, come si è detto risulta preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato al calciatore Sentinelli si sarebbe svolto in modo diverso da come risulta dal rapporto dell'Arbitro.

In secondo luogo, la squalifica per 3 giornate effettive di gara è una sanzione congrua rispetto alla gravità del fatto e non già eccessiva o sproporzionata, come sostiene invece la Società reclamante. Infatti, i precedenti giurisprudenziali, riportati nel reclamo a sostegno della tesi

dell'eccessività della sanzione, non sono pertinenti in quanto si riferiscono a condotte che non erano violente, né dirette ad arrecare un pregiudizio fisico al calciatore avversario.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Marco Lipari; Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO SIG. PATRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 29.11.2015** (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67/ del 2.12.2015)

Con atto, spedito in data 4.12.2015, il sig. Patrini Michele ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Mapellobollate Calcio/Pergolettese 1932 S.r.l., disputatasi in data 29.11.2015, era stata irrogata, nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo all'espressione irriguardosa, rivolta dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Patrini Michele e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmelo Renato Calderone; Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARISI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" ISCHIA ISOLAVERDE/TUTTOCUOIO DEL 28.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/TB del 02.12.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52/TB del 2.12.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Parisi Antonio.

Tale decisione è stata assunta perchè, durante l'incontro di Campionato Nazionale "D. Berretti" Ischia Isolaverde/Tuttocuoio del 28.11.2015, il Parisi, reiterava un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Avverso tale provvedimento la Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 5.12.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per

quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.R.L. di Ischia (Napoli), dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 28 gennaio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio